

## Tutela dell'ambiente e delega di funzioni: irrilevante il requisito della dimensione dell'impresa secondo un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità

Cass. Sez. III Pen. 2 luglio 2015, n. 27862 - Fiale, pres.; Scarcella, est.; Spinaci, P.M. (diff.) - M.P. ed a., ric. (*Conferma Trib. Cuneo 24 marzo 2014*)

*In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa. L'art. 16, d.lgs. n. 81/2008, non richiedendo tra i requisiti indispensabili per attribuire efficacia all'atto di delega quello della dimensione dell'impresa, impone, in ossequio al principio di non contraddizione - per cui uno stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire (in materia prevenzionistica), ad un tempo, vietare (in materia ambientale) il medesimo fatto senza rinnegare se stesso della sua politica di attuazione - che lo stesso trattamento venga applicato alla materia ambientale.*

(*Omissis*)

### FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24 marzo 2014, depositata in data 4 aprile 2014, il Tribunale di Cuneo assolveva M.P., F. G. e C.G. dal reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale [d.lgs. n. 152 del 2006, art. 29 *quattuordecies*, contestato come commesso fino al (*omissis*)], per insussistenza del fatto.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, impugnando la sentenza predetta, con cui deduce un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex art. 173 disp. att. c.p.p.*

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. *b*), sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2 e violazione dell'art. 2392 c.c., comma 2, ed erroneo riconoscimento della delega di funzioni.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver il giudice di merito assolto gli imputati dal reato per insussistenza del fatto, ritenendo efficace la delega di funzioni convenuta tra gli amministratori della società; la delega in materia ambientale, sostiene il P.M. ricorrente, sarebbe giustificata solo nell'ambito di strutture plurisoggettive laddove, diversamente, come avvenuto nel caso in esame, si trattava di una struttura produttiva estremamente semplice, in quanto uno era lo stabilimento ed unica la sede aziendale; peraltro, si aggiunge la situazione di confusione gestionale era di macroscopica evidenza, discutendosi, nel caso in esame, dell'incapacità di osservare le prescrizioni dettata dall'AIA e dal comune buon senso per la gestione dei rifiuti, che costituiva l'oggetto dell'attività aziendale della società; l'aver attribuito efficacia scriminante ad un accordo convenzionale tra soggetti che hanno scelto di svolgere l'attività di amministratori equivale a riconoscere efficacia ad un accordo privatistico sull'attribuzione di responsabilità penale; le criticità nella gestione dei rifiuti, infine, erano tali da necessitare l'intervento dei restanti amministratori a tutela della stessa società, trattandosi di profili di colpa e non di responsabilità di posizione come paventato nella sentenza.

### DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

4. Ed invero, risulta dagli atti che il tribunale è pervenuto a giudizio assolutorio nei confronti dei tre imputati (due dei quali, il F. ed il C., coamministratori della società Rosso s.r.l. e, il terzo, il M., presidente del Consiglio di amministrazione) dopo aver dato atto dell'intervenuta definizione del processo da parte del terzo coamministratore, il S., che, in base a quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale (deposizione teste Ma., funzionario A.R.P.A.) era risultato dotato di deleghe specifiche; si legge, peraltro, nella motivazione dell'impugnata sentenza che l'accusa mossa agli attuali imputati si fonda sul presupposto che gli stessi, consapevoli della disordinata conservazione dei rifiuti, avessero per ciò stesso omesso di intervenire, colposamente; detta ipotesi accusatoria, motiva il giudice, contrasta con il dato positivo per il quale esisteva un soggetto munito di specifica delega a curare gli adempimenti in azienda in materia ambientale e, dall'altro, dall'operatività in settori diversi (commerciale ed amministrativo) degli altri imputati, come dichiarato dai medesimi in sede di esame, e dal teste indotto dalla difesa, donde l'insussistenza di elementi probatori a loro carico in ordine alla posizione di garanzia o specifico concorso attribuita agli imputati, sfociandosi diversamente in un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

5. A fronte di tale quadro probatorio, il P.M. ricorrente evoca, da un lato, la carenza del requisito della necessità della delega e,

dall'altro, l'esistenza di una posizione di garanzia cumulativa, pur in presenza di un soggetto espressamente delegato alla cura degli adempimenti in materia, trattandosi di carenze gestionali ed organizzative di macroscopica evidenza (fatto sulla cui materialità, si osservi, non vengono sollevate censure di sorta, essendo risultato pacifico), sicché sarebbe stato necessario un loro specifico intervento a tutela della stessa società.

La censura, pur suggestiva, non ha pregio.

Ed infatti, quanto al requisito della «necessità» della delega, è ben vero che lo stesso è richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alle fattispecie di reati ambientali (v., ad es., Sez. III n. 6420 del 7 novembre 2007 - dep. 11 febbraio 2008, Girolimetto, rv. 238.980, che condiziona la rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, alla compresenza di precisi requisiti, tra cui, in particolare il fatto che il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa), ma non può non rilevarsi da parte del Collegio l'asimmetria oggi rilevabile con l'omologo istituto della delega di funzioni in materia prevenzionistica.

6. Ed infatti, com'è noto, a seguito della normativizzazione dell'istituto della delega nel c.d. Testo Unico sulla sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008), l'attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all'atto di delega proprio quello della sua «necessità», essendo oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l'attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa. Ciò significa, pertanto, che il c.d. requisito dimensionale, per espressa volontà legislativa (ove il legislatore avesse voluto, infatti, avrebbe espressamente incluso il requisito dimensionale tra quelli necessari, come ha fatto cristallizzando in previsioni di diritto positivo i principi giurisprudenziali elaborati in materia, pressoché integralmente recepiti nell'art. 16 citato), non costituisce più condizione o requisito di efficacia di una delega di funzioni nella materia della prevenzione infortuni sul lavoro. Non può, pertanto, non riconoscersi come la presenza di una volontà legislativa ben determinata (escludere il requisito della necessità della delega) nell'affine materia prevenzionistica, non espliciti i suoi effetti anche nella materia ambientale, considerando, del resto, gli inevitabili e naturali punti di contatto tra l'esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori; a tacer d'altro, osserva il Collegio, il mantenimento del requisito dimensionale quale condicio sine qua non dell'efficacia della delega di funzioni in materia ambientale, determinerebbe un'illogica ed ingiustificabile disparità di trattamento (per di più fondata su una contraria esegesi giurisprudenziale, valevole solo per il settore ambientale e non più per quello prevenzionistico) tra chi è delegato agli adempimenti ambientali e chi è delegato agli adempimenti in materia antinfortunistica, con la paradossale conseguenza, ove le deleghe confluiscono nel medesimo soggetto, che l'osservanza della legge consentirebbe di ritenere efficace l'atto di delega in materia prevenzionistica, ma non quello conferito in materia ambientale. Ed invero, il necessario rispetto del principio di non contraddizione (in quanto sarebbe logicamente inconcepibile che l'ordinamento prima conceda un potere di agire e poi ne sanzioni penalmente l'esercizio), impone di rivisitare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi con riferimento alla materia ambientale e ritenere, pertanto, non necessario anche in tale settore - per la necessaria influenza operata dal d.lgs. n. 81 del 2008, art. 18, - il requisito della necessità della delega. Il fondamento logico-giuridico, come anticipato, è dato proprio dal predetto principio di non contraddizione, per cui uno stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire (in materia prevenzionistica), ad un tempo, vietare (in materia ambientale) il medesimo fatto (ossia il conferimento di una delega di funzioni nelle modeste realtà organizzative) senza rinnegare se stesso della sua politica di attuazione. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa (Fattispecie nella quale la Corte, argomentando d.lgs. n. 81 del 2008, ex art. 16, rilevando l'asimmetria con la materia prevenzionistica dove non è più richiesto il requisito della necessità della delega, ha escluso che detto requisito sia necessario in materia ambientale)».

7. Quanto, poi, all'obiezione del P.M. ricorrente secondo cui sarebbe illegittima l'attribuzione dell'efficacia scriminante ad un accordo convenzionale (ossia, l'atto di delega) tra soggetti che hanno scelto di svolgere l'attività di amministratori o tra costoro ed un dipendente, è sufficiente rilevare come richiedendo normalmente un'impresa organizzata - specie se a struttura associata - per la produzione di beni materiali una ripartizione dei compiti e delle relative responsabilità tra coloro che collaborano con l'imprenditore, in virtù di attribuzioni preventivamente conferite nell'organizzazioni tecniche dell'impresa, nelle società di capitali la responsabilità penale per l'inosservanza e la violazione delle norme ambientali e per le relative conseguenze dannose non può essere fatta risalire alle persone (amministratori, consigliere o amministratore delegato) preposte ai vertici dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione della impresa, ma deve essere individuata, per ciascuno dei soggetti della produzione, con riferimento ai compiti attribuiti ed alle mansioni svolte in concreto nella gestione dell'impresa, limitatamente ai settori di specifica competenza. Solo ove tale ripartizione manchi (circostanza, invece, esclusa dal giudice di merito nel caso in esame, essendo emersa l'attribuzione di una delega ad uno degli amministratori, nonché ritenuto provato che gli altri amministratori ed il Presidente del C.d.A. si occupassero di incombenze diverse), gli amministratori di una società non possono esonerarsi dalla responsabilità penale assumendo di non svolgere mansioni tecniche in seno alla società; giacché, per le loro qualità di organi preposti alla gestione ed all'amministrazione della società, e, quindi, quali persone fisiche rappresentative della società imprenditrice, si identificano con i soggetti primari destinatari delle norme poste a garanzia del bene ambiente, e penalmente responsabili in conseguenza delle loro violazioni (v., per un'analoga applicazione in materia antinfortunistica, Sez. II n. 12335 del 2 febbraio 1976 - dep. 25 novembre 1976, Lebole, rv. 134.855).

8. Ne consegue, conclusivamente, il rigetto del ricorso del P.M. Deve, tuttavia, rilevarsi l'errore di diritto in cui è incorso il

giudice, non determinante l'annullamento della sentenza, in quanto la formula assolutoria, in base al ragionamento logico - giuridico svolto, e tenuto conto della circostanza che il fatto, nella sua materialità è stato riconosciuto come sussistente, la formula assolutoria avrebbe dovuto essere quella legata all'estraneità degli imputati rispetto al reato commesso e, quindi, per non aver commesso il fatto.

Trattasi di errore di diritto emendabile da questa Corte *ex art. 619 c.p.p.* (v., per un caso analogo: Sez. I n. 4899 del 13 dicembre 1991 - dep. 21 gennaio 1992, P.M. in proc. Sassola ed a., rv. 188.964).

*(Omissis)*

## **Tutela dell'ambiente e delega di funzioni: irrilevante il requisito della dimensione dell'impresa secondo un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità**

La decisione in epigrafe affronta ancora una volta il problema del trasferimento di funzioni in materia di protezione dell'ambiente; un ambito che, insieme ai settori del lavoro e del tributario, è stato da sempre il terreno utilizzato dalla dottrina per saggiare la percorribilità di soluzioni in grado di fronteggiare opposte esigenze: da un lato, quelle delle imprese, e dall'altro, quelle relative al rispetto dell'operatività del sistema penale<sup>1</sup>. La prassi, non diversamente, ha avuto modo di rimarcare la necessità di rinvenire un giusto equilibrio tra antitetici interessi: «evitare che gli imprenditori siano chiamati a rispondere penalmente per l'inosservanza di adempimenti ai quali non possono ottemperare e quella di non permettere che il titolare originario di un obbligo, pur potendo adempiere, si liberi dello stesso e delle relative responsabilità trasferendo indebitamente “verso il basso” le sue funzioni ad un collaboratore»<sup>2</sup>.

Ed, invero, sotto un primo profilo può essere richiamata la necessità da parte delle imprese – anche per far fronte a forme di concorrenza connesse ad una economia globalizzata – di demandare, non secondari compiti, a soggetti, spesso, esterni alla struttura aziendale. Del resto, è lo stesso concetto di organizzazione imprenditoriale a comportare una preventiva attribuzione di incarichi a collaboratori dell'azienda<sup>3</sup> e, dunque, la delega di funzioni finisce per porsi in termini di strumento indispensabile per una migliore strutturazione dell'impresa<sup>4</sup>. Da diversa angolazione, vengono in risalto esigenze sottese al corretto funzionamento del sistema penale. Come già evidenziato in passato nella tensione fra il principio di responsabilità personale e la realtà di organizzazioni assai articolate – in particolar modo quelle esercitate in forma societaria – fra le qualificazioni formali e la ripartizione concreta di compiti, l'applicazione della legge penale entra in crisi<sup>5</sup>.

Non può meravigliare, allora, come la delega di funzioni<sup>6</sup> abbia suscitato da lungo tempo le attenzioni di dottrina e giurisprudenza in quanto istituto capace di risolvere le questioni appena accennate, pur se oggettivamente connotato da aspetti problematici di non poco rilievo.

La giurisprudenza in un primo momento si dimostrava alquanto restia ad ammettere la ripartizione di obblighi e responsabilità penali tra soggetti operanti all'interno dell'impresa – per lo più con riferimento al settore lavoristico – affermando che: «i datori di lavoro ed i dirigenti sono i diretti ed esclusivi destinatari

<sup>1</sup> Nell'ambito di una vastissima bibliografia certamente vanno richiamate le anticipazioni svolte in passato da G. GRASSO, *Organizzazione aziendale e responsabilità per omesso impedimento dell'evento*, in *Arch. pen.*, 1975, 751 ss.; T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Milano, 1976, 62 e ss.; D. PULITANÒ, *Posizione di garanzia e criteri di imputazione personale nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV, 181; ID., *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, IV; A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Padova, 1984, 13 e ss.; A. PAGLIARO, *Problemi generali del diritto penale dell'impresa*, in *Ind. pen.*, 1985, 17 ss.; C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. dir. trim. pen. ec.*, 1988, 125 ss.; E. PALOMBI, *La delega di funzioni*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale dell'impresa*, I, a cura di A. Di Amato, Padova 1990, 267 ss.; A. ALESSANDRI, *Impresa (responsabilità penale)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, IV. Più recentemente, con particolare riferimento al campo lavoristico, cfr. T. VITARELLI, *Delega di funzioni e responsabilità penale*, Milano, 2006; ID., *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008; F. GIUNTA - D. MICHELETTI, *Il nuovo diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro*, Milano, 2010; nel settore della sicurezza alimentare e dei prodotti oltre che sul lavoro cfr. AA.VV., *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cura di D. Castronuovo - M. Donini, Padova, 2008, *passim*.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2006, n. 560, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)

<sup>3</sup> In tal senso cfr. A. CARMONA, *Premesse ad un corso di diritto penale dell'economia*, Padova, 2002, 239; sul tema cfr. l'ampia analisi svolta da C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penali. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, 310 e ss.

<sup>4</sup> Cfr. D. IORI, *Organizzazione dell'impresa e responsabilità penale nella giurisprudenza*, Milano, 1981, 80.

<sup>5</sup> Cfr. D. PULITANÒ, *Posizione di garanzia*, cit., 181 e ss.

<sup>6</sup> Sulla differenza tra incarico di funzioni e mero incarico di esecuzione, cfr. A. FIORELLA, *Il trasferimento*, cit., 348, secondo cui si verifica quest'ultimo «quando il dante incarico non trasferisce affatto la sua posizione rilevante per il diritto penale, si serve semplicemente di altri per adempiere la funzione avente penalistico rilievo».

delle norme antinfortunistiche la cui osservanza non può essere demandata ad altri, anche se capaci tecnicamente<sup>7</sup>; in tal modo la giurisprudenza faceva ricadere sul datore di lavoro e sui dirigenti, con effetto automatico pressoché assoluto, un indiscriminato dovere di diligenza collegato ad una astratta possibilità di agire, anziché alla concreta violazione del dovere di diligenza<sup>8</sup>.

In un secondo tempo è possibile rinvenire un atteggiamento meno inflessibile, nella misura in cui veniva sostenuto che l'imprenditore poteva delegare altra persona per l'adozione e l'osservanza delle misure antinfortunistiche<sup>9</sup>. La giurisprudenza pur ribadendo che il datore di lavoro è «il primo e il principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica»<sup>10</sup>, acconsentiva la sostituzione – allo scopo di evitare infortuni – del datore di lavoro da parte di altri soggetti, a seguito «di attribuzioni effettivamente delegate ovvero volontariamente assunte e risultanti da atti inequivoci»<sup>11</sup>.

In linea con tale ultimo orientamento viene riconosciuta rilevanza scriminante alla delega di funzioni seppur in presenza di ben individuati presupposti. La prima condizione posta, per giustificare la delegabilità di uffici, è data dal fatto che la delega, debba rappresentare una necessità per una maggiore protezione dell'integrità fisica dei lavoratori; a tal fine rilevano, pertanto, le figure intermedie, di creazione legislativa, del dirigente e del preposto, in quanto munite di conoscenze specifiche<sup>12</sup>. È stato rilevato, infatti, che nel campo del diritto del lavoro ed in quello antinfortunistico in particolare, la prestazione è di tipo impersonale e la delega si giustifica proprio per la maggiore specializzazione professionale richiesta da una più incisiva protezione dei beni oggetto della tutela. La predisposizione, ad esempio, di apparecchiature antinfortunistiche richiede competenze tecniche tali da fondare il passaggio di responsabilità dal delegante al delegato<sup>13</sup>.

Discende da ciò il dato per cui l'istituto della delega di funzioni risulta ammissibile solo in presenza di specifici requisiti: in primo luogo deve trattarsi di organismi produttivi di considerevoli dimensioni<sup>14</sup>; poi, che la suddivisione dei compiti discenda, inequivocabilmente, da norme interne e sia funzionale a fronteggiare esigenze effettive, concrete e costanti dell'impresa<sup>15</sup>; ancora, che il destinatario della delega sia messo nella reale possibilità di adempiere appieno i compiti assegnati<sup>16</sup>; e, infine, che il soggetto delegato possieda le capacità e le conoscenze di natura tecnica e professionale per svolgere l'incarico<sup>17</sup>. Tali requisiti, com'è stato già rimarcato in dottrina, vengono suggeriti dall'esigenza di contemperare principi inderogabili: quello di tassatività-determinatezza della fattispecie penale e quello di personalità

---

<sup>7</sup> Cfr., ad esempio, Cass. Sez. IV Pen. 6 marzo 1968, n. 108441 in D. IORI, *Organizzazione dell'impresa e responsabilità penale nella giurisprudenza*, cit., 60; non diversamente cfr. Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 1966, n. 508, Rumolo, *ivi*, 60.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 19 febbraio 1971, n. 119221, Baldo, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1972, 1880. Sul punto cfr. T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008, 184 e ss.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 25 giugno 1979, Tini, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1980, III, 1448. Nello stesso senso v.; Cass. Sez. IV Pen. 8 marzo 1976, n. 3389, Bici, *ivi*, 1977, 1024; Cass. Sez. VI Pen. 10 giugno 1977, Calistri, in *Giust. pen.*, 1978, II, 224; Cass. Sez. IV Pen. 6 aprile 1978, Bortoluzzi, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1980, I, 234.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 13 ottobre 1975, n. 132516, Capua, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1976, 618.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 26 gennaio 1993, n. 3572, Manzotti ed a., in *Riv. pen.*, 1993, 692.

<sup>12</sup> Sul punto cfr. E. PALOMBI, *La responsabilità del professionista nell'illecito tributario*, in *Riv. pen. ec.*, 1990, 1, 38.

<sup>13</sup> Sul punto cfr. E. LO MONTE, *Brevi considerazioni su delega di funzioni e inquinamento idrico*, in *Dir. giur. ag. al. amb.*, 2008, 342.

<sup>14</sup> V. Cass. Sez. V Pen. 22 maggio 1981, n. 8159, Concas, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1983, I, 166; non diversamente cfr. Cass. Sez. II Pen. 22 maggio 1975, n. 5459, C. e altri, *ivi*, 1977, 238.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 1975, n. 853, Magliocchetti, in *Giust. pen.*, 1976, I, 413; Cass. Sez. III Pen. 30 agosto 1983, n. 8259, Lattaroli, in *Riv. pen.*, 1984, I, 124.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 15 settembre 1986, n. 9257, Patracci, in *Riv. pen.* 1987, I, 135; nello stesso senso Cass. Sez. III Pen. 20 ottobre 1982, n. 628, Menzione, *ivi*, 1984, 1814.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. 20 gennaio 1986, n. 363, Eftekhari, in *Giur. it.*, 1986, II, 417. Non diversamente si sostiene nella materia tributaria: cfr. Cass. Sez. III Pen. 22 febbraio 1991, n. 3272, Donato, in *Il Fisco*, 1991, 7765 ss.; Cass. Sez. III Pen. 1° luglio 1992, n. 8569, R., *ivi*, 1992, 8535.

della responsabilità penale<sup>18</sup>.

Con specifico riferimento al settore della salvaguardia dell'ambiente la giurisprudenza di legittimità, in un recente passato, ha riconosciuto la portata scriminante della responsabilità penale in costanza di delega di funzioni. Nel richiamato arresto il supremo Collegio ribadisce la necessità della sussistenza di indiscutibili elementi: natura formale ed espressa<sup>19</sup>, specificità dei contenuti<sup>20</sup>, pubblicità, effettivo trasferimento dei poteri decisionali<sup>21</sup>, capacità tecnica del delegato<sup>22</sup>; e, ancora, che l'inquinamento non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni o scelte decisionali dei soggetti originari<sup>23</sup>; tra i requisiti viene richiesto anche quello della dimensione dell'impresa<sup>24</sup>. In altri casi sottoposti all'attenzione dei giudici di legittimità, per l'ammissibilità della trasferibilità di funzioni, si è fatto riferimento all'esistenza di un atto espresso, inequivoco e certo<sup>25</sup>, dettagliato ed esplicito nel definire compiti e funzioni<sup>26</sup>; all'autonomia di spesa da parte del delegato<sup>27</sup>; o, in aggiunta, è stata richiesta la forma scritta<sup>28</sup> anche ai fini della prova della sussistenza della delega<sup>29</sup>.

Si tratta di requisiti recepitivi, successivamente, dal legislatore all'art. 16, d.lgs. n. 81/2008 in materia di

<sup>18</sup> In tal senso cfr. V. PATALANO, *La responsabilità penale di amministratori e sindaci*, in *La responsabilità penale nel nuovo diritto penale tributario*, in *Il Fisco*, 1983, 2534 ss.; G. FLORA, *Profili penali in materia di imposte dirette e IVA*, Padova, 1979, 111 e ss.; S. CANESTRARI, *I soggetti responsabili. La delega di funzioni e la responsabilità a titolo di concorso di persone nei reati tributari*, in AA.Vv., *I reati in materia fiscale*, coordinati da P. Corso - L. Stortoni, Torino, 1990, 132 ss.

<sup>19</sup> Sull'atto di delega che deve essere espresso, inequivoco e certo, cfr. Cass. Sez. IV Pen. 12 gennaio 2005, n. 12230, C., in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it); nonché Cass. Sez. I Pen. 1° aprile 2004, n. 30843, Trabelsi, in [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)/sicurezza-sul-lavoro.

<sup>20</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 11 giugno 2004, n. 26390, L., in A. DI AMATO, *Codice di diritto penale delle imprese e delle società*, Milano, 2011, 205, la Corte ha ribadito, ancora una volta, che *in tema di responsabilità penale all'interno di un ente collettivo, la delega di funzioni perché possa considerarsi liberatoria nei confronti di chi non abbia la rappresentanza e gestione, deve avere comunque forma espressa e contenuto chiaro*.

<sup>21</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 26 maggio 2003, n. 22931, Conci, in M. VALIANTE, *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Milano, 2009, 90; in particolare secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 38343 del 18 novembre 2014, Espenhahn, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com)) non vi è effetto liberatorio della delega senza l'attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato.

<sup>22</sup> Sulla necessità di delegare «*soggetti tecnicamente preparati*» cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 aprile 2004, n. 19560, Buriola, in S. MAGLIA, *Diritto ambientale. Alla luce del T.U. ambientale e delle novità 2011*, Milano, 2011, II ed., 41; sul «*soggetto delegato (...) idoneo da un punto di vista professionale*», cfr. Cass. Sez. III Pen. 30 novembre 1998, n. 2860, Sbaraglia, *ivi*, 41.

<sup>23</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 1999, n. 425, Gobetti, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2000, 449.

<sup>24</sup> Criterio, com'è noto, richiamato in passato proprio al fine di circoscriverne la portata applicativa dell'istituto, cfr. Cass. Sez. III Pen. 14 settembre 1993, n. 8538, Robba, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), secondo cui *in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la delega a terzi può escludere la responsabilità del titolare solo quando l'azienda ha notevoli dimensioni e si articola in varie branche, che rendano impossibile ad una sola persona il controllo dell'intera attività produttiva; v. anche* Cass. Sez. IV Pen. 28 settembre 2006, n. 2592, Ziino, in *Cass. pen.*, 2008, 723; Cass. Sez. IV Pen. 6 febbraio 2007, n. 12794, rv. 236.279; sul spunto cfr. A. NEGRI-CLEMENTI, *Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie*, Milano, 2013, *passim*; in senso diverso cfr. Cass. Sez. III Pen. 13 settembre 2005, n. 33308, Scanu, in <http://olympus.uniurb.it>.

<sup>25</sup> Tra le tante cfr. Cass. Sez. IV Pen. 25 agosto 2000, n. 9222, M., rv. 216.727; Cass. Sez. IV Pen. 13 ottobre 2001, n. 39, Colombo, in *Guida dir.*, 2001, 7, 68; Cass. Sez. IV Pen. 11 giugno 2002, n. 26393, R. ed a., in *Riv. pen.*, 2003, 268; Cass. Sez. IV Pen. 16 maggio 2002, n. 19020, Montanari, in *Dir. prat. lav.*, 2002, 30; Cass. Sez. IV Pen. 1° luglio 2003, n. 27955, Sari, *ivi*, 2003, 101; Cass. Sez. IV Pen. 15 dicembre 2003, n. 47754, Saleri, *ivi*, 2004, 146; Cass. Sez. IV Pen. 1° aprile 2004, n. 27857, D'Annibale, in *Cass. pen.*, 2005, 12, 3976 ss., con osservazioni di V. MONGILLO, *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*.

<sup>26</sup> Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 20 ottobre 2000, n. 10752, P., in [www.testo-unico-sicurezza.com](http://www.testo-unico-sicurezza.com)

<sup>27</sup> Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 8 febbraio 2008, n. 6277, P.M., in [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)/sicurezza-sul-lavoro, tra i requisiti ritenuti indispensabili ai fini dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro rientrano gli ampi ed autonomi poteri organizzativi e di spesa.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 27 gennaio 1994, n. 743, Cassarà, in *Cass. pen.*, 1996, 743.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 8 marzo 1995, n. 929, Monetti, in *Mass. giur. lav.*, 1995, 634: secondo un'altra decisione (Cass. Sez. III Pen. 19 aprile 2006, n. 13706, Auletta, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)) *la forma scritta, ancorché non richiesta per la validità dell'atto, ha tuttavia un'efficacia determinante ai fini della prova*.

sicurezza del lavoro<sup>30</sup>, che dando «veste legale»<sup>31</sup> alla delega di funzioni ha finito per accogliere «la pluridecennale attività di supplenza della giurisprudenza»<sup>32</sup>.

Nell'ambito di un tale quadro – volutamente riportato in modo sicuramente conciso per evitare rischi di ripetitività – s'inserisce l'odierna decisione dei giudici di legittimità, che apporta significative novità in ordine ai requisiti per l'ammissibilità della delega di funzioni.

Ed, infatti, a fronte delle censure – fondate sulla presunta carenza dei requisiti necessari al trasferimento di funzioni – avanzate dal P.M. ricorrente alla sentenza assolutoria del giudice di merito, il supremo Collegio procede con differenti argomentazioni. Rileva la pubblica accusa, invero, che in materia di ambiente la delega risulterebbe ingiustificata in una struttura produttiva estremamente semplice e, a sostegno di tale affermazione, viene richiamato il fatto che la «struttura» dell'impresa consisteva in un solo stabilimento ed in un'unica sede.

Di tutt'altro avviso sono i giudici di legittimità laddove affermano il seguente principio di diritto: «In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale alla delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa».

Rispetto ai precedenti orientamenti, dunque, viene meno la necessità del requisito della dimensione strutturale dell'azienda.

<sup>30</sup> Il richiamato art. 16, rubricato: «*Delega di funzioni*» così reca:

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4.

3 bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Tra i primi commenti cfr. G. AMATO, *Le novità normative in tema di «delega di funzioni»*, in *Cass. pen.*, 2009, 2096 ss.; C. BRUSCO, *La delega di funzioni alla luce del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *Giur. mer.*, 2008, 2767 ss.; E. CRIVELLIN, *La delega di funzioni tra dottrina, giurisprudenza e interventi legislativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 506 ss.; A. LEVI, *Delega di funzioni e sicurezza nei cantieri*, in *Dir. prat. lav.*, 2008, 2282 ss.; N. PISANI, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 829-834; ID., *Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2009, 123 ss. Dopo il decreto correttivo n. 106/2009, cfr. R. BRUNELLI, *La delega di funzioni e l'esercizio di fatto di poteri direttivi*, in L. ZOPPOLI - G. NATULLO - P. PASCUCI, *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, Milano, II ed., 2010, 276 ss.; F. D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1125 ss.; A. NISCO, *La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza del lavoro*, in F. CURI (a cura di), *Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa*, Bologna, 2009, 101 ss.; T. PADOVANI, *La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antiinfortunistica*, in *Cass. pen.*, 2011, 1581 ss.; A. RUSSO, *Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili*, in M. TIRABOSCHI - L. FANTINI (a cura di), *Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. n. 106/2009)*, Milano, 2009, 337 e ss.; A. SCARCELLA, *La delega di funzioni, prima e dopo il T.U.S. 81/08: continuità evolutiva e novità legislative nell'analisi comparativa*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, 311 ss.; V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. 81/2008 e del decreto «correttivo» (Working Paper)*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 9 gennaio 2012.

<sup>31</sup> Cfr. C. PAONESSA, *Problemi risolti e questioni ancora aperte nella recente giurisprudenza in tema di debito di sicurezza e delega di funzioni*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2014, 143, 3.

<sup>32</sup> In tal senso cfr. T. VITARELLI, *La disciplina della delega di funzioni*, in F. GIUNTA - D. MICHELETTI, *Il nuovo diritto penale della sicurezza*, cit., 37.

A tali conclusioni la Corte approda richiamando l'art. 16 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) che non prevede più, tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all'atto di delega, quello della «necessaria» dimensione dell'impresa, perché – scrivono i giudici di legittimità – è «oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l'attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa». Pertanto, in ossequio al principio di non contraddizione, per cui uno stesso ordinamento non può, nella sua unitarietà, imporre o consentire (nella materia prevenzionistica), e allo stesso tempo vietare (nel settore della tutela dell'ambiente) il medesimo fatto senza rinnegare sé stesso<sup>33</sup>.

Si tratta, come si anticipava, di una decisione la cui rilevanza può cogliersi riflettendo sulle positive ricadute in ordine al corretto funzionamento dell'istituto della delega di funzioni; va riconosciuto, cioè, alla sentenza in rassegna il merito di aver chiarito, definitivamente, attraverso l'affermazione del principio di diritto prima richiamato, che anche nel settore dell'ambiente non è richiesto il requisito della dimensione dell'azienda.

In altri termini, fondare un giudizio di colpevolezza sulla mera struttura dell'azienda significa porre in essere una soluzione carente di razionalità dommatica e politico-criminale, se solo si riflette sul dato secondo cui anche strutture semplici, o di contenute dimensioni, possono avvertire la necessità di delegare i compiti a soggetti diversi dal destinatario dell'obbligo giuridico.

In questi casi il titolare su cui grava l'obbligo di adempiere, al di là della struttura dell'azienda, può trovarsi nella condizione di affidare ad altri soggetti l'espletamento di alcuni compiti e, spesso, proprio entità medio-piccole «avvertono» maggiormente questa esigenza derivante dall'esiguità dei mezzi.

Ma c'è un altro aspetto – oltre a quello relativo alla dimensione dell'impresa – che a nostro avviso merita di essere evidenziato nella decisione in esame: a venire in rilievo, ai fini del riconoscimento scriminante della delega di funzioni è anche l'esatta «scelta» dei soggetti delegati. Sul punto, come è dato leggere nella parte motiva della sentenza, il P.M. ricorrente si è limitato a censurare il dato «secondo cui sarebbe illegittima l'attribuzione dell'efficacia scriminante ad un accordo convenzionale (ossia, l'atto di delega) tra soggetti che hanno scelto di svolgere l'attività di amministratori o tra costoro ed un dipendente»<sup>34</sup>, tralasciando qualunque riferimento alla «qualità» degli stessi. Laddove l'art. 16, lett. b) T.U. sicurezza del lavoro richiede, espressamente, che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza connessi alla specifica natura delle funzioni delegate.

Si tratta di un passaggio di assoluto rilievo che, in passato, ha visto la giurisprudenza escludere efficacia scriminante della delega nonostante il titolare dell'obbligo si fosse affidato a soggetti dotati di specifiche conoscenze tecniche, poiché a suo carico residuerebbe, comunque, *culpa in eligendo* ed *in vigilando*<sup>35</sup>.

La prassi, al fine di evitare vuoti di tutela e, quindi, nella condivisibile aspirazione di assicurare una maggiore protezione ai diversi beni giuridici di volta in volta presi in considerazione<sup>36</sup>, ha avuto modo di affermare – come ad esempio del settore tributario – che il contenuto illecito della condotta del contribuente si «concretizza nell'incauta elezione del professionista e nell'omesso controllo dell'esecuzione degli adempimenti»<sup>37</sup>. E questo si verificava non solo nelle ipotesi di ricorso a consulenti,

<sup>33</sup>Cfr. in tal senso le «considerazioni di diritto» svolte dalla Corte, punto 6.

<sup>34</sup> Cfr. l'inciso riportato tra le «considerazioni di diritto» svolte dalla Corte, punto 7.

<sup>35</sup> Cfr. Trib. Pesaro 12 maggio 1986, in *Boll. trib.*, 1986, IV, 1264; più recentemente per la giurisprudenza la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegata ad altri soggetti, cfr. Cass. Sez. IV Pen. 18 ottobre 2012, n. 40894, P.M., in <http://olympus.uniurb.it>.

<sup>36</sup> Recentemente la Corte (cfr. Cass. Sez. III Pen. 26 maggio 2004, n. 1112, Carraturo, in [www.tuttoambiente.it](http://www.tuttoambiente.it)), ha rimarcato in modo chiarissimo la ratio della previsione della delega che trova unanime collocazione nella molteplicità di compiti e di obblighi penalmente sanzionati, nella necessaria conoscenza di specifiche regole tecniche, nella esigenza di protezione dei beni oggetto di tutela in maniera più incisiva e nella dimensione e complessità del fenomeno aziendale.

<sup>37</sup> Così Trib. Roma Sez. III 29 novembre 1988, in *Il Fisco*, 1989, 7164; si sostiene, ancora, che pur essendo valida la delega di funzione sussiste una responsabilità del datore di lavoro delegante in caso di omissione di vigilanza e di controllo sulle corrette modalità di utilizzo della stessa da parte del delegato, cfr. Cass. Sez. IV Pen. 27 febbraio 2013, n. 9505, G.C., in R. GUARINIELLO, *Il Testo Unico sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza*, Milano, 2015, VII ed., 254.

ma anche nel caso in cui il contribuente non si fosse limitato a chiedere dei pareri tecnici ad un commercialista, ma gli avesse affidato la totale gestione degli adempimenti tributari<sup>38</sup>,

Allo stesso modo i giudici di legittimità hanno sostenuto che versa in responsabilità per colpa il titolare dell'obbligo affidatosi alle cure del commercialista<sup>39</sup>, in quanto la colpa è esclusa solo in presenza di caso fortuito o forza maggiore<sup>40</sup>.

Nella stessa ottica il Supremo Collegio ha affermato che la delega degli adempimenti contabili a personale dipendente non esonera da responsabilità il contribuente incorso *in culpa in vigilando*<sup>41</sup>; così come nel caso di mancata periodica verifica, da parte dell'imprenditore delegante, delle qualità soggettive in capo al delegato<sup>42</sup>.

Gli orientamenti appena richiamati finiscono per negare la portata scriminante della delega di funzioni perché residuerebbe in capo all'originario destinatario dell'obbligo giuridico pur sempre *culpa in eligendo* ed *in vigilando*; una tale impostazione non appare, a nostro avviso, pienamente condivisibile.

Innanzitutto, deve rilevarsi che in determinati settori – tributario, antinfortunistico, ambientale – come si anticipava, il ricorso all'ausilio di altri soggetti rappresenta un'esigenza, proprio per la complessità e la specificità delle incombenze «che richiedono conoscenze tecniche approfondite per potersi districare nella giungla di una normativa spesso oscura e contraddittoria»<sup>43</sup>. Si tratta, a ben vedere, di settori che presentano aspetti «gestionali» non poco problematici e per tali ragioni si rende necessario ricorrere a soggetti dotati di specifiche competenze, al di là delle dimensioni dell'impresa<sup>44</sup>.

Ed allora, a noi pare, che la *culpa in eligendo* possa essere esclusa tutte le volte che il delegante ricorra all'ausilio di personale tecnico (si pensi, ad esempio, al commercialista nel settore tributario) il cui esercizio della professione è normativamente disciplinato. L'art. 348 c.p. punisce, infatti, chiunque, abusivamente, esercita una professione «per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato»; e l'art. 2229 c.c. stabilisce l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Tant'è che l'atto di iscrizione, si sostiene, ha natura di accertamento costitutivo e si pone come requisito soggettivo e più precisamente come condizione di capacità giuridica del professionista<sup>45</sup>.

La norma che sanziona l'esercizio abusivo di una professione protegge, secondo la giurisprudenza, l'interesse pubblico concernente il buon andamento della pubblica amministrazione; a venire in evidenza, sotto altri profili, è anche l'attività statale nell'abilitare i soggetti ad esercitare determinate professioni<sup>46</sup>. Nella misura in cui richiede che i professionisti siano dotati di precisi requisiti di idoneità la disposizione, si aggiunge, è posta a garanzia dei cittadini<sup>47</sup>. La mancanza di questi ultimi lede in via diretta ed immediata la pubblica amministrazione, la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che disciplinano,

---

<sup>38</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 31 gennaio 1984, G., in *Il Fisco*, 1986, 529; sull'obbligo di vigilanza del delegante - distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo che non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, cfr. Cass. Sez. IV Pen. 1° febbraio 2012, n. 10702, Mangone, rv. 252.675.

<sup>39</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 24 maggio 1991, n. 6815, in *Il Fisco*, 1991.

<sup>40</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 21 settembre 1988, De Vito, in *Il Fisco*, 1989, 1290; ed in *Riv. pen. ec.*, 1989, 33.

<sup>41</sup> Cfr. Cass. Sez. III Pen. 24 giugno 1992, n. 10477, Mercanti, in *Il Fisco*, 1993, 420.

<sup>42</sup> Cfr. da ultimo Cass. Sez. IV Pen. 27 giugno 2013, n. 28187, S.G., in [www.testo-unico-sicurezza.com](http://www.testo-unico-sicurezza.com)

<sup>43</sup> Cfr. M. BILANCETTI, *Responsabilità penale del professionista e concorso di persone nel reato nell'ambito della legge n. 516 del 1982*, in *Giust. pen.*, 1993, II, 53. Sulla frammentarietà della normativa in materia di ambiente e, in special modo, nel settore dell'inquinamento idrico cfr. E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismi involutivi*, Milano, 2004, 115 e ss.

<sup>44</sup> Ai fini della legittimità della delega di funzioni in ambito prevenzionistico il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa e non è necessario che si tratti di impresa di notevoli dimensioni ma può essere determinata dalle caratteristiche qualitative dell'organizzazione aziendale, cfr. in tal senso Cass. Sez. III Pen. 12 aprile 2005, n. 26122, P., in <http://olympus.uniurb.it>

<sup>45</sup> Su punto cfr. E. LO MONTE, *Delega*, cit., e bibliografia richiamata.

<sup>46</sup> Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 10 giugno 1986, n. 3849, Balducci, in *Giust. pen.* 1987, II, 257.

<sup>47</sup> Cass. Sez. V Pen. 10 giugno 1986, n. 3849, cit.

appunto, l'esercizio delle professioni<sup>48</sup>.

Ne deriva che, lo Stato, nel momento in cui abilita un dato soggetto allo svolgimento di una data attività, esonera il privato da qualunque forma di controllo sulle attitudini o capacità dello stesso.

Allo stesso modo, riteniamo che possa parlarsi di *culpa in eligendo* solo quando il titolare dell'obbligo si avvalga di personale tecnico non in grado di svolgere appieno i compiti delegati. Nel caso di prestazioni svolte da soggetti incardinati nella struttura aziendale o alle dipendenze dell'imprenditore (ad esempio, contabile, impiegato, *etc.*), possono ascrivere al titolare dell'obbligo le conseguenze di aver delegato dei collaboratori solo se questi ultimi siano sprovvisti di idonee conoscenze. Il *discrimen* è dato, cioè, dalla idoneità di svolgere determinate mansioni, non importa se iscritti in albi professionali o meno.

A non diverse conclusioni si perviene anche ragionando sulla *culpa in vigilando*. Ed invero se al destinatario dell'obbligo giuridico viene addebitato il fatto che non abbia «vigilato», nel senso che non abbia svolto alcun controllo sull'operato del delegato-tecnico e/o professionista significa ipotizzare un soggetto in grado – perché fornito di tutte le conoscenze, capacità, mezzi – di svolgere da solo proprio i compiti che ha delegato e, dunque, che poteva fare a meno di rivolgersi ad altri soggetti.

Nel caso in esame vanno poste nel dovuto risalto le argomentazioni fornite dalla suprema Corte. Affermano i giudici il dato per cui un'impresa organizzata – specie se a struttura associata – per la produzione di beni materiali richiede, normalmente, una ripartizione dei compiti e delle relative responsabilità tra coloro che collaborano con l'imprenditore, in virtù di attribuzioni preventivamente conferite nell'organizzazione dell'impresa. E, continua la Corte, «nelle società di capitali la responsabilità penale per l'inosservanza e la violazione delle norme ambientali e per le relative conseguenze dannose non può essere fatta risalire alle persone (amministratori, consigliere o amministratore delegato) preposte ai vertici dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione della impresa, ma deve essere individuata, per ciascuno dei soggetti della produzione, con riferimento ai compiti attribuiti ed alle mansioni svolte in concreto nella gestione dell'impresa, limitatamente ai settori di specifica competenza». Aggiungono, ancora, i giudici di legittimità, «solo ove tale ripartizione manchi (circostanza, invece, esclusa dal giudice di merito nel caso in esame, essendo emersa l'attribuzione di una delega ad uno degli amministratori, nonché ritenuto provato che gli altri amministratori ed il Presidente del C.d.A. si occupassero di incombenze diverse), gli amministratori di una società non possono esonerarsi dalla responsabilità penale assumendo di non svolgere mansioni tecniche in seno alla società». Dunque, la Corte pone in risalto una «ripartizione di compiti e mansioni» che lascia presumere, in assenza di contrarie circostanze probatorie, che ad essere stato delegato sia personale munito di requisiti tecnici – seppur non viene specificato se appartenenti a ordini professionali – in grado di svolgere i compiti delegati.

Rispetto a personale tecnico non pare possa sussistere in capo al destinatario dell'obbligo un dovere di «vigilare», perché come già anticipato dalla giurisprudenza, il dovere di controllo, sull'operato del tecnico si svolge «nei limiti in cui è consentito al profano»<sup>49</sup>.

Ragionando a contrario – e senza voler avallare una sorta di immunità in favore del soggetto delegato per legge, né, tanto meno, operare uno spostamento di responsabilità mediante la mera sostituzione di un soggetto ad un altro – la punibilità, in questi casi, è ipotizzabile solo attraverso il recupero di arcaiche forme di responsabilità per fatto altrui «manifestamente inconciliabili con gli odierni livelli di civiltà giuridica»<sup>50</sup>; oppure, ricorrendo ad incriminazioni che trovano il proprio fondamento nello schema dell'*in re illicita versari* e, in quanto tali, in contrasto con i principi attualmente alla base del nostro sistema penale.

Mariangela Telesca

<sup>48</sup> Secondo E. CONTIERI, *Esercizio abusivo di professioni, arti o mestieri*, in *Enc. dir.* (voce), Milano, 1966, XV, 607 soggetto passivo, del reato in esame, è lo Stato, e non gli ordini professionali o i singoli professionisti legittimati.

<sup>49</sup> Cfr., nel settore economico-fiscale, Trib. Arezzo 5 luglio 1989, n. 250, *Il Fisco*, 1989, 37.

<sup>50</sup> Così C. FIORE - S.FIORE, *Diritto penale*, Torino, 2008, 369.

